

COMUNE DI AURANO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO: 02

DATA: 28/02/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL FONDO GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI
PER L'ANNUALITA' 2023.
VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.166 D.LGS.267/2000.

L'anno duemila ventitré il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 17:00, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
Sindaco	Molinari Davide	X	
Assessore	Peroni Maria Lucia	X	
Assessore	Fenoglietti Alessandro	X	
Totali		3	=

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Lorenzo Di Mauro.

Il Sindaco Molinari Davide dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL FONDO GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI PER L'ANNUALITA' 2023. VARIAZIONI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.166 D.LGS.267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 859, lett. a) della L. 145/2018, così come modificato dal Decreto legge del 30/04/2019 n. 34 articolo 38, il quale dispone che:

A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre;

VISTO l'art. 9, comma 2 del D.L. n. 152/2021 che modifica la suddetta disciplina come segue:

Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l'applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» è aggiunto il seguente periodo: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.»; b) al comma 862, dopo le parole «la contabilità finanziaria,» sono inserite le seguenti: «anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio,»; c) al comma 871, dopo le parole «lettera b),» sono inserite le seguenti «e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861».

CONSIDERATO che qualora ricorra anche solo una delle condizioni sopra riportate, l'importo da accantonare nel fondo debba essere quantificato in rapporto agli stanziamenti di bilancio dell'esercizio riguardanti le spese per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103), al netto degli stanziamenti di spesa finanziati da risorse con specifico vincolo di destinazione, nelle seguenti percentuali:

a) in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto alla fine del secondo esercizio precedente, la percentuale è stabilita nella misura del 5%; tale accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente che indichi il superamento del termine dei trenta giorni. La percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo: ritardo superiore a 60 giorni – 5%; ritardo da 31 a 60 giorni - 3 %; ritardo da 11 a 30 giorni - 2 %; ritardo da 1 a 10 giorni - 1 %;

DATO ATTO che qualora l'ente non rispetti anche una soltanto delle due condizioni sopra ricordate, dovrà accantonare solamente l'importo correlato alla condizione non rispettata. Se invece non rispetta alcuna delle due condizioni, l'importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e della ulteriore percentuale raggiunta alla misura del ritardo riscontrato;

PRESO ATTO che il termine entro cui la Giunta Comunale deve verificare la sussistenza delle condizioni, al cui verificarsi scatta l'obbligo di accantonamento del fondo, è fissato al 28 febbraio sulla base del raffronto dei rilevamenti tra le annualità 2021 e 2022, da effettuarsi anche in regime di esercizio provvisorio;

PRESO ATTO che sul Portale Certificazione Crediti del MEF è stato pubblicato lo Stock del debito al 31/12/2021 ed al 31/12/2022 del Comune Aurano;

DATO ATTO che fra i valori di Stock 2021 e 2022 derivati dal Portale e quelli scaturiti dalle proprie risultanze contabili non è stato rilevato alcuno scostamento, come risulta da duplice comunicazione effettuata dall'Ente alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

RILEVATO che, dalle evidenze contabili di seguito rappresentate nella loro sintesi, risultano tuttora rispettate le condizioni per la **non effettuazione dell'accantonamento previsto per la mancata riduzione dello stock del debito commerciale scaduto**:

- Debito residuo al 31/12/2021:	€	0,00
-Debito residuo al 31/12/2022:	€	0,00

CONSIDERATO che dal Portale per la Certificazione dei Crediti del MEF risulta un tempo medio ponderato di ritardo per l'esercizio 2022 di 11 giorni, a cui corrisponde l'obbligo di accantonamento nel fondo a garanzia dei debiti commerciali del 2% delle spese previste per acquisto di beni e servizi, quantificato come segue:

Totale stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese finanziate con entrate a specifico vincolo di destinazione	€ 53.610,00
--	-------------

Accantonamento 2%	€ 1.072,20
-------------------	------------

RICORDATO che il D.L. n.152/2021, art.9 c.2 lett.b) prevede l'obbligo di costituzione del Fondo a Garanzia dei Debiti Commerciali anche per gli enti in esercizio provvisorio o in gestione provvisoria;

DATO ATTO che i conteggi sopra esposti in merito alla determinazione dell'accantonamento fanno riferimento alle previsioni definitive del bilancio 2022/2023/2024 – annualità 2023, in quanto il Comune di Aurano sta operando in esercizio provvisorio;

RAVVISATA pertanto la necessità di ricorrere ad un prelievo dal fondo di riserva, come previsto dall'art.166 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. DI QUANTIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa, l'accantonamento al Fondo garanzia dei debiti commerciali per l'annualità 2023 nell'importo di € 1.072,20;
2. DI PREVEDERNE l'iscrizione sul bilancio 2022/2024 - annualità 2023 con la codifica introdotta dall'art.2 D.M. 12/10/2021, mediante prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell'art.166 del

D.lgs.n.267/2000 e dell'art.14 del Regolamento di contabilità dell'Unione,, come da allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Geom. Davide Molinari

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Di Mauro

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto dott. Lorenzo Di Mauro, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Lorenzo Di Mauro

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto dott. Lorenzo Di Mauro, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Lorenzo Di Mauro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

Aurano, 08/03/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Di Mauro

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Aurano, 28/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Di Mauro